



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

UFFICIO DI PIANO

AMBITO TERRITORIALE MOLFETTA - GIOVINAZZO - D.S.S.1 - ASL BA

V^ Piano Sociale di Zona

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'**

AA. SS

GARA EUROPEA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

procedura: aperta, 71 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i

criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 108 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i.

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI
CON DISABILITA'**

Obiettivo di servizio b.3, Piano sociale di Zona 2022/2024 V^ annualità

CIG

**Codice CPV 85312400-4 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA
ISTITUTI RESIDENZIALI**

Codice ATECO 88.99.00 Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca

Dirigente dell'Ufficio di Piano: dott. ssa Lidia de Leonardis

1. PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale Settore II Socialità n.g. ____ del ____ è stata indetta procedura di gara per l'Ambito Territoriale Sociale di Molfetta-Giovinazzo, per l'affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE mediante procedura aperta telematica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 108 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i., – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice) in quanto trattasi di affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui 128 del codice dei contratti.

In merito alla presente procedura di affidamento si precisa che:

- non essendo prevista distinzione tra attività prevalenti e secondarie, i concorrenti che intendano partecipare in raggruppamento temporaneo, lo potranno fare riunendosi esclusivamente in forma di R.T.I. orizzontale;

2. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Molfetta - Capofila-Via Martiri di via Fani -via molfettesi d'Argentina-70056 Molfetta (BA) - Settore II Socialità.

- Sito internet: www.comune.molfetta.ba.it;
- PEC: servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it;
- **Il Responsabile Unico di Progetto** relativamente alla gara per l'affidamento dei servizi, ai sensi dell'art. 15 del Codice 36/2023, è la dott.ssa Marta Marina Andriani - Funzionario in servizio presso il Settore Socialità del Comune di Molfetta Tel. 080/2446423 - Indirizzo mail: marina.andriani@comune.molfetta.ba.it;
- Il luogo di svolgimento dei servizi è l'Ambito Territoriale Sociale n. 1 dei Comuni di Molfetta – Giovinazzo.

3. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Determinazione Dirigenziale a contrarre n.g ____ del ____;
- 2) Capitolato Speciale d'appalto;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Figure professionali impiegate dal gestore uscente.
- 5) Modulistica di Gara;
- 6) Codice Etico delle Imprese aggiudicatrici e partecipanti agli Appalti Comunali e protocollo di legalità (scaricabile dal sito del Comune di Molfetta - Sezione bandi di gara in pubblicazione - e comunque scaricabile dalla piattaforma di EmPulia);
- 7) Clausole contrattuali di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari ed il Comune di Molfetta (scaricabile dal sito del Comune di Molfetta - Sezione bandi di gara in pubblicazione - e comunque scaricabile dalla piattaforma di EmPulia).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.molfetta.ba.it> - Sezione Trasparenza - Bandi di Gara e Contratti, nonché sulla piattaforma telematica EmPulia <http://www.empulia.it>.

4. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPulia, entro e non oltre le ore __, __ del __/__/2025. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica, non sarà più possibile per l'utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il Sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPulia entro il giorno __/__/2025 e saranno accessibili all'interno della procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati forniti in sede di registrazione al Portale.

Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori economici, sarà mantenuto l'anonimato dell'operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque al di fuori della piattaforma.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma EmPulia.

5. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni afferenti la gara.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati

all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

6. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE nelle istituzioni scolastiche site sul territorio dei Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale di Molfetta e Giovinazzo, pertanto l'aggiudicatario è tenuto a garantire gli interventi richiesti su entrambi i Comuni.

Le prestazioni sono svolte nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dell'Ambito Territoriale di Molfetta-Giovinazzo dove l'alunno disabile frequenta e consistono in interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE	85312400-3	P

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice il valore complessivo stimato dell'appalto è di **2.511.654,40** al netto di iva al 5% per 2 anni scolastici.

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è pari a Euro **2.511.654,40** (per 2 anni scolastici) al netto di IVA al 5%

L'appalto è finanziato prioritariamente con risorse programmate nel V^ Piano Sociale di Zona dei rispettivi bilanci comunali, con eventuale cofinanziamento statale (es. risorse rinvenienti dal «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», e/o da altre fonti di finanziamento.) ***Si precisa che l'appalto non è finanziato, neanche parzialmente, con le risorse del PNRR/PNC.***

7.DURATA

La durata del servizio è di due anni scolastici A.S. 2026/2027 – 2027/2028 decorrente, presumibilmente dal 1/10/2026 ovvero dalla data della stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di esecuzione anticipata (ai sensi dell'art 17 comma 8 del d.lgs.36/2023 e s. m. e i..

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti).

8. BASE DI GARA

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è pari a **Euro 2.511.654,40** (per 2 anni scolastici) **oltre IVA al 5%**).

L'importo a base di gara è assorbito prevalentemente dal costo del personale, essendo un servizio ad alta intensità di lavoro.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.758.158,08 oltre iva.

Il monte ore base da garantire per due anni scolastici è di n. **50720, di cui n. 41820 per il Comune di Molfetta e n. 8900** per il Comune di Giovinazzo. Qualora, nel corso dell'anno scolastico, si verificasse una riduzione del monte ore erogabile per circostanze impreviste ed imprevedibili e/o cause di forza maggiore, saranno liquidate solo le ore effettivamente prestate.

Il suddetto importo dell'appalto soggetto a ribasso, è formulato sul costo, di € 24,76 **al netto di iva (ovvero 26,00/h lordi)** per singola ora di servizio effettivamente prestata (costo orario medio del personale comprensivo delle spese-general, di gestione e contrattuali- utile e oneri basato sulle vigenti tabelle del costo medio del lavoro per Cooperative Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Qualora, nel corso dell'anno scolastico, si verificasse una riduzione del monte ore erogabile per circostanze impreviste ed imprevedibili e/o cause di forza maggiore, saranno liquidate solo le ore effettivamente prestate.

9. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 65 comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g), h) del D.Lgs. 36/2023 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

Il concorrente che partecipa alla in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, i requisiti di qualificazione posseduti dai singoli componenti il raggruppamento.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto/concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei seguenti contratti collettivi nazionali e territoriali di settore oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per soci di Cooperative Sociali esercenti attività socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dai settori socio assistenziale, socio-sanitario ed educativo.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono allegati al capitolato speciale.

10. REQUISITI

10.1 Requisiti Generali

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning: Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Sedette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n.159/2011.

Sono altresì esclusi i soggetti partecipati in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali per i quali operi il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;

In ogni caso non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono cause che in base alla vigente legislazione siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

10.2 Requisiti di Idoneità Professionale

- a) iscrizione negli appositi registri d'impresa;
- b) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- c) fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto della presente procedura.

In Particolare:

- per le imprese individuali e le società commerciali: di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza per la specifica attività oggetto del presente appalto o ad analogo organismo europeo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa con indicazione della data, del numero di iscrizione, della forma giuridica dell'impresa, fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal legale rappresentante con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011 con le informazioni sopra descritte.
- per le Cooperative:
 - iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi della Legge 381/1991;
 - iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusta Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.3. Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

Aver realizzato, nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti a quello di indizione della procedura, **un fatturato globale** almeno pari ad Euro **2.511.654,40** al netto di iva (art. 100 c.11 codice 36/2023 – come modificato dal decreto correttivo 209/2024) per servizi socio-assistenziali e/o in servizi analoghi con quelli da affidare, sia in favore di Enti Pubblici che di Soggetti Privati.(bando tipo Anac n.1).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

La Stazione appaltante si riserva comunque di acquisire ogni elemento valido per la comprova del requisito; in tal caso i concorrenti avranno l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria ove non reperibile direttamente da parte della Stazione appaltante.

10.4 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

Esperienza documentata nel settore dei servizi socio-assistenziali, attestata da Enti Pubblici e/o Privati, per l'esecuzione di contratti **analoghi** a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati eseguiti “negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura di gara. ex art.100, comma 11, D. Lgs. n. 36/2023 come modificato dal decreto Correttivo D.lgs. 209/2024, da esplicitare nell'ambito del DGUE con l'elenco dei servizi prestati nel predetto periodo, indicante: oggetto della prestazione, importo, durata (inizio e termine), committente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La Stazione appaltante si riserva comunque di acquisire ogni elemento valido per la comprova del requisito; in tal caso i concorrenti avranno l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria ove non reperibile direttamente da parte della Stazione appaltante.

10.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito, di cui al paragrafo 10.2 deve essere soddisfatto come di seguito indicato:

- Il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

Nell'ipotesi di riunione di imprese di tipo verticale (per i servizi indicati come attività secondarie) alle mandanti è richiesta l'iscrizione alla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato solo per attività coerenti con quelle che dichiarano di assumere nel raggruppamento.

- Il requisito di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, giusta Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004 deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
- Il requisito di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi della Legge 381/1991 deve essere posseduto da ogni cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali partecipanti al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.

Il requisito, di cui al paragrafo 10.3 deve essere soddisfatto come di seguito indicato:

- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale: il fatturato dovrà essere dimostrato dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete e GEIE nel suo insieme (art. 68 comma 11);
- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale: il fatturato dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria;

- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo misto: si applica la regola del raggruppamento verticale con la precisazione che se la prestazione principale viene eseguita in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito, di cui al paragrafo 10.4 deve essere soddisfatto come di seguito indicato:

- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale: Il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi. Il requisito dell'esperienza non è frazionabile;

- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo verticale: l'esperienza deve essere dimostrata esclusivamente dalla mandataria;

- Nell'ipotesi di raggruppamento di tipo misto: si applica la regola del raggruppamento verticale con la precisazione che se la prestazione principale viene eseguita in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

11.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito di cui al paragrafo 10.2 relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

- Il requisito, di cui al paragrafo 10.2 relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.), deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

- Il requisito, di cui al paragrafo 10.2 relativo all'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali (o Albo Regionale analogo) di cui all'art. 9, comma 1 della L. n.381/1991), deve essere posseduto dal consorzio, se consorzio di cooperative sociali, e da ogni cooperativa sociale consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

- Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. VERIFICA REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 10.2 e 10.3.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In considerazione della natura della presente procedura e della necessità che l'oggetto principale di essa venga assunto da un unico operatore economico (singolo o associato) al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi e la piena assunzione del rischio operativo, **non è consentito il subappalto.**

14. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del servizio di tesoreria.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la

predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del **contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** di cui alla delibera Anac n. 598 del 30 dicembre 2024 Pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, riguardo la contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione con le modalità reperibili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestionecontributi-gara>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'ANAC potrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato anche mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara si svolge in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la documentazione amministrativa dovranno essere formulate dagli operatori economici, firmate digitalmente e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica Empulia.

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, entro e non oltre le ore 12,00 del la propria offerta, tramite il Portale telematico Empulia secondo la procedura guidata del sistema.

Assistenza per l'invio dell'offerta: gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELP DESK TECNICO EmpULIA all'indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione previste dal presente bando/disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione “**Busta Documentazione**” devono essere allegati, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

18.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

L'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il modello istanza/dichiarazione allegato 1:

- è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) codice tributo 1573 secondo le indicazioni della Risoluzione n. 37/E del 28/06/2023 dell'Agenzia delle Entrate o bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla procedura di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, lo stesso dovrà allegare all'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva la procura attestante i poteri conferiti:

- in originale e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredata da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

Nell'istanza/dichiarazione il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). Dovrà essere presentata un'istanza/dichiarazione da parte della mandataria – firmata digitalmente dal suo legale rappresentante – e un'istanza/dichiarazione per ciascuna mandante – firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandante.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E. già costituiti l'istanza dovrà:

- indicare le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnata dall'atto di costituzione autenticato dal notaio, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., non costituiti l'istanza dovrà:

- indicare le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Dovrà essere presentata un'istanza/dichiarazione per il

consorzio, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e un'istanza/dichiarazione per ciascuna consorziata esecutrice – firmata digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice. L'istanza, inoltre, dovrà essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

18.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO.

Il DGUE compilato sulla piattaforma EmpULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 come aggiornate con le indicazioni di cui alla nota protocollo 6212 del 30/06/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad oggetto: “Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.

I riferimenti normativi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Al fine di rendere facilmente identificabile la nuova formulazione dei quesiti e dei gruppi di quesiti, è stato messo a disposizione da AGID il fac-simile del nuovo formulario, completo di tutte le informazioni in esso previste.

Il DGUE dovrà essere:

- compilato in lingua italiana;
 - reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - a pena di esclusione, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice. Il DGUE, inoltre, dovrà:
- essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
 - contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante. Il DGUE,

inoltre,dovrà:

- indicare le parti di servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio nel quale siano specificate le parti e la percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti;

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandante. Il DGUE, inoltre, dovrà:

- indicare le categorie e le percentuali dei lavori e le parti delle forniture con le relative percentuali, che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T., il consorzio o il G.E.I.E.;
- indicare il mandatario;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato nella medesima domanda come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D.Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione potrà essere resa dal legale rappresentante del

concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 94, co.3, del D.Lgs. 36/2023.

Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPulia nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico e tener conto delle indicazioni fornite da AGID nel documento DGUE aggiornato nuovo Codice Contratti Pubblici-fac simile.

18.3 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' Allegato 2 “Dichiarazioni integrative” con le quali:

- 1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV, capo II, della parte V del D.Lgs. n.36/2023 (artt. da 94 a 98);
- 2) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura di affidamento in oggetto;
- 3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni in oggetto nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nel bando/disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 5) di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti i servizi e di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l'esecuzione delle opere;
- 6) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell'appalto, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro;
- 7) l'insussistenza della condizione prevista dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001(pantouflage), ovvero l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Molfetta che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione, nei confronti dell'impresa che si rappresenta;
- 8) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
- 9) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18/10/2001 n. 383; ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18/10/2001 n. 383, ma che gli stessi si sono conclusi;
- 10) (per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. n. 267 del 16/03/1942 e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del medesimo R.D.) di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice, di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett.d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942;

- 11) (per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato e di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942;
 - 12) l'insussistenza delle cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- (solo per i concorrenti iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; all'Albo delle società cooperative;
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura / nell'albo delle società cooperative;
 - i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;
- 13) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. n.81/2008;
 - 14) l'inesistenza di iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
 - 15) di trovarsi nella situazione di regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
 - 16) che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Molfetta né errore grave nell'esercizio della propria attività, che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante;
 - 17) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
 - 18) di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante per la presente procedura di gara o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
 - 19) di accettare espressamente la clausola sociale di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale;
 - 20) di accettare il protocollo di legalità sottoscritto tra Prefettura UTG di Bari e Comune di Molfetta, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l.190/2012);
 - 21) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante allegato alla documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - 22) di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze influenti sulla determinazione del prezzo offerto, che si ritiene remunerativo;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

18.4 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- 23) di accettare, in caso di aggiudicazione e se richiesto dall'Amministrazione, che le prestazioni

- oggetto dell'appalto abbiano decorrenza anche in pendenza di stipula del contratto;
- 24) di rinunciare formalmente a qualsiasi richiesta di risarcimento spese o danni nel caso di sospensione o revoca della procedura di gara o di sospensione del procedimento amministrativo finalizzato all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- 25) di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n.679/2016 ed al vigente D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di essere informato che i medesimi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
- 26) qualora un altro partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 35 del D. Lgs.36/2023 la facoltà di “accesso agli atti”:
- di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- ovvero
- di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dando atto che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.35, comma 4, lett. a), del Codice con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- 27) di impegnarsi a garantire, ed a far garantire al subappaltatore (i) in caso di ricorso al subappalto, per tutta la durata dei servizi e del contratto di appalto, la piena rispondenza ai C.A.M. relativi ai singoli servizi;
- 28) di essere a conoscenza che le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 saranno trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica EmPulia;
- L'allegato 2 è sottoscritto digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1. Per quanto concerne le attestazioni di possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D.Lgs.36/2023, si evidenzia che il legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico rende, mediante il modello DGUE ed il modello di dichiarazione di cui in allegato 2, le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui ai richiamati artt. 94 e 95 per conto di tutti i soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.
- In alternativa, nei suindicati modelli di dichiarazione dovrà essere specificato che ciascun titolare di cariche, di cui all'art. 94 comma 3, provvederà autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni, sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.
- Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquantaper cento (50 %) della partecipazione societaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.
- Per le aziende pubbliche o private con dipendenti oltre 50 dipendenti è richiesto a pena di esclusione il rapporto sulla parità di genere come previsto dal parere del M.I.T. n. 3697 del 02.10.2025 (per le aziende pubbliche o private con dipendenti fino a 50 la produzione del rapporto è facoltativa) fatta salva la produzione a pena di esclusione della relativa certificazione sulla parità di genere.**

18.5 VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, effettuato come da precedente punto 16.1, può essere allegata senza sottoscrizione digitale. In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I. In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 642/1972.

18.6 RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC ;

18.7 DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA; gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta devono presentare copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

18.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI per i soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

18. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) le dichiarazioni di avvalimento (dell'ausiliaria e dell'ausiliata);
- 2) il contratto di avvalimento.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico nella sezione, "Offerta" direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" nel campo del foglio denominato "Relazione tecnica" dovrà inserire la documentazione contenente gli elementi di natura tecnica, come segue:

a) **RELAZIONE** relativa al progetto di gestione dei servizi offerti: I concorrenti devono produrre una Relazione che illustri le modalità di gestione dei servizi oggetto della presente procedura.

La Relazione deve essere articolata per capitoli e paragrafi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui al precedente punto 10 e deve essere redatta in lingua italiana e non eccedente 40 pagine - formato A4 - carattere Times New Roman - dimensione 12- interlinea 1,5 numerata progressivamente ad esclusione della copertina, dell'indice e degli allegati.

La relazione dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di valutazione. Eventuale documentazione aggiuntiva oltre le pagine o gli elaborati consentiti non sarà presa in considerazione: la Commissione a tal proposito provvederà ad annullare tutte le pagine o gli elaborati eccedenti quelli richiesti.

Tutta la documentazione presentata in sede di Offerta Tecnica farà parte integrante del contratto ed i suoi contenuti saranno considerati vincolanti per il concessionario.

L'Offerta Tecnica deve essere sviluppata nel completo rispetto della normativa vigente e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Prestazionale.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per lo studio e /o la redazione della documentazione costituente l'Offerta Tecnica; tale documentazione non verrà restituita e resterà di proprietà dell'Amministrazione concedente.

Parimenti non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo né alcun beneficio per i costi relativi alle proposte migliorative offerte in gara.

A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all'offerta tecnica ogni riferimento economico ai prezzi, listini prezzi, perizie estimative, percentuali di riduzione ecc.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto dotato di potere di firma. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1). Nel caso di consorzio di cooperative (anche sociali) e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal Consorzio medesimo.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma telematica EmPulia e indica il CCNL applicato.

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "Offerta" direttamente sulla riga "Elenco Prodotti" la propria percentuale di ribasso.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 18.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale sull'importo totale posto a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera.

In linea con il parere n. 528 del 15 novembre 2023 dell'ANAC e con i pareri n. 2154 del 19 luglio 2023 e n. 2505 del 17 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ribasso percentuale è applicato all'intero importo a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il concorrente è invitato ad inserire esclusivamente nella busta telematica denominata "busta economica" le giustificazioni sulla sostenibilità dell'offerta e sui costi del personale,

La piattaforma telematica genererà automaticamente il documento "Offerta economica" ovvero un file .PDF standardizzato contenente i valori innanzi indicati. Il concorrente dovrà quindi effettuare il download del file .PDF dell'offerta economica, generato automaticamente secondo le modalità innanzi esposte, firmarlo digitalmente e caricarlo nel sistema telematico.

Unitamente al citato file .PDF offerta economica l'operatore economico inserisce a sistema il file di cui al modello caricato sul portale (allegato 4), firmato digitalmente, con cui lo stesso specifica i propri costi della manodopera e della sicurezza e rende le dichiarazioni ivi previste.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al paragrafo 18.1.

In caso di discordanza tra l'offerta riportata sulla piattaforma informatica e quella indicata nella dichiarazione firmata digitalmente sarà tenuta in considerazione l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

In caso di offerte uguali la gara sarà aggiudicata all'offerta con il più alto punteggio conseguito complessivamente per l'offerta tecnica. Se la parità permane verrà effettuato un sorteggio.

L'Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto ad indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la facoltà:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che risulti soddisfacente ed economicamente congrua, non anomala;

- di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue;
- di non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse successivi alla gara.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 c.2 lett. a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (A)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. *Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica*

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

A) OFFERTA TECNICA

MAX PUNTI 80

A1. Qualità organizzativa dell'impresa:

max punti 17 così

articolati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A.1.1	Capacità di contenimento del turn-over degli operatori: Percentuale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato cessati nei 36 mesi antecedenti il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta: punti 1 per cessazioni sino al 40% ; punti 0 per cessazioni superiori al 40% ;	1 PUNTI			T

	Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre certificazione attestante la percentuale delle cessazioni nei 36 mesi antecedenti il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.				
A.1.2	Formazione, qualificazione, esperienza professionale del personale: Con riferimento al numero delle figure professionali di cui la ditta si avvale in via ordinaria e continuativa per lo svolgimento delle proprie attività. punti 0,5 per ogni figura della quale siano specificatamente indicati la funzione svolta e la relativa qualificazione (titolo di studio e professionale, esperienza maturata) Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre relazione dettagliata che descriva il sistema organizzativo e gestionale, le figure professionali di cui il concorrente si avvale <u>in via ordinaria e continuativa</u>, con precisazione delle relative qualifiche e curriculum professionale.	8 PUNTI		Q	
A.1.3	Certificazioni aziendali del concorrente (in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta) ex artt. 87 e 95, co. 6 del Codice dei Contratti. In caso di RTI, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il criterio in esame si applica esclusivamente all'operatore economico mandatario/capogruppo. In caso di Consorzi di Cooperative e di Imprese artigiane e Consorzi stabili, il criterio in esame si applica solo se sia il Consorzio che le imprese consorziate indicate quali esecutrici lo soddisfano congiuntamente. punti 1,5 per possesso di Certificazione SA8000; punti 1,5 per possesso di Certificazione ISO 9001 per almeno uno dei seguenti settori: EA/IAF 38, EA/IAF 39. Punti 0 nel caso di non possesso di nessuna delle suddette certificazioni. Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre copia conforme all'originale delle suddette certificazioni.	3 PUNTI			T
A.1.4	<u>Programma di aggiornamento/qualificazione del personale da impiegare nei servizi</u> (al di fuori dell'orario di servizio) con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto del servizio in gara. punti da 0 a 2 per piano di formazione generico punti da 3 a 4 per piano di formazione con l'indicazione sommaria e generica delle modalità, delle tematiche, della tempistica, del monte ore e della qualificazione professionale dei formatori, che garantisca una buona crescita professionale del personale impiegato punti 5 per piano di formazione dettagliato e specifico rispetto a modalità, tematiche, tempistica, monte ore e qualificazione	5 PUNTI	D		

	professionale dei formatori che garantisca un' ottima crescita professionale del personale impiegato Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre il programma di aggiornamento/qualificazione con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara.				
--	---	--	--	--	--

A2. QUALITA' DEL SERVIZIO:

Max 63 punti così

articolati:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A.2.1	Relazione tecnica illustrativa contenente il progetto di assistenza specialistica differenziato in base alla tipologia di alunni. La relazione descrittiva del progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici e le proposte migliorative e/o aggiuntive (ivi comprese eventuali ulteriori ore di assistenza) . Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori: nessuna indicazione - punti 0 indicazione generica e/o ulteriori ore di assistenza – punti 4 buona indicazione e/o ulteriori ore di assistenza – punti 8 ottimamente dettagliata e/o ulteriori ore di assistenza – punti 10 Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre dettagliare e descrivere compiutamente il progetto di assistenza specialistica in relazione ai criteri di valutazione.	18 PUNTI	D		
A.2.2	Capacità progettuale ed integrazione col territorio: Il concorrente dovrà elaborare un testo contenente: -Analisi del quadro territoriale dei bisogni con particolare attenzione ai bisogni più acuti ed emergenti nel campo della disabilità e descrizione delle strategie da adottare per affrontare più efficacemente le difficoltà delle persone disabili e per favorirne una sempre maggiore integrazione in ambito scolastico fino a 2 -Modalità organizzative, che prevedano il coordinamento di una equipe specialistica di cui fa parte un Assistente Sociale comunale, ispirate a criteri di partecipazione e coinvolgimento di operatori e utenti o dei loro familiari per un costante adeguamento del servizio/intervento Fino a 6 Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori: Punti 8 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come eccellente Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono	8 PUNTI	D		

	Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente				
A.2.3	Innovatività rispetto all'accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti: Proposte nuove, anche di carattere sperimentale, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi ed ai contesti di riferimento anche rispetto al coinvolgimento degli alunni disabili mediante iniziative di sensibilizzazione/formazione sui temi della disabilità Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente <i>Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere compiutamente tale aspetto nell'offerta tecnica.</i>	6 PUNTI	D		
A.2.4	Descrizione del Modulo organizzativo gestionale (chi fa cosa, come e quando, mission e vision, relazione sulle fasi del servizio, i sistemi di controllo e monitoraggio, nonché il tipo di interventi previsti, le competenze professionali possedute, le figure professionali aggiuntive): Punti 6 in caso di articolato modulo organizzativo ritenuto dalla Commissione come ottimo; Punti 4 in caso di articolato modulo organizzativo ritenuto dalla Commissione come buono; Punti 2 in caso di articolato modulo organizzativo ritenuto dalla Commissione come sufficiente; Punti 0 in caso di modulo organizzativo non articolato valutato dalla Commissione come insufficiente; <i>Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere il modulo organizzativo con cui s'intende espletare il servizio.</i>	6 PUNTI	D		
A.2.5	Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto e di rilevazione della soddisfazione dei destinatari Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto fino a punti 6 Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e verifica fino a punti 6 Strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio fino a punti 6	6 PUNTI			T

	Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori: Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo Punti 3 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono Punti 1 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre dettagliare tale aspetto nell'offerta tecnica.				
A.2.6	Azioni e/o interventi e/o attività, aggiuntive/migliorative, svolte a favore degli alunni disabili (es. corsi specifici/particolari attività) 0,50 punti per ogni azione e/o intervento e/o attività dettagliatamente illustrata di cui venga specificato anche numero di destinatari e durata; Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre precisare le singole attività e gli interventi in apposita relazione sintetica.	9 PUNTI		Q	
A.2.7	Integrazioni del progetto con altre attività, iniziative e servizi esistenti sul territorio (ASL, Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori etc.) per azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative in relazione al lavoro di rete con il territorio: Collaborazione con la rete dei servizi territoriali attraverso protocolli, accordi e/o partenariati con ASL, associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori, ecc. per la migliore realizzazione dei servizi socio-assistenziali ai disabili. Punteggio da attribuirsi come di seguito indicato: Punti 0,50 per ogni protocollo, accordo o intesa di collaborazione sottoscritto con strutture pubbliche o private, associazioni, ecc. disponibili a collaborare con il concorrente per la migliore realizzazione del servizio oggetto dell'appalto. Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre elencare e presentare protocolli, accordi, intese di collaborazione sottoscritte dalle parti e facenti riferimento al servizio oggetto dell'appalto. Avvertenze: l'offerta migliorativa non potrà modificare le modalità di effettuazione dei servizi previsti nel capitolato, ma solo integrarla e potenziarla senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione e dovrà essere descritta ed ampiamente documentata.	PUNTI 10			T

Per l'attribuzione del punteggio tecnico **si procederà con il metodo “Aggregativo-Compensatore”** di cui alle Linee Guida dell'ANAC n° 2 nel rispetto dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui alla precedente tabella secondo quanto di seguito illustrato.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C(x) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(x)_i]$$

dove

$C(x)$ = indice di valutazione dell'offerta (x);

$\sum$ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio massimo attribuito all'elemento i ;

$V(x)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito di variabile tra 0 e 1.

Il coefficiente $V(x)_i$ relativo agli **elementi di valutazione di natura qualitativa** sarà attribuito attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformando tale media in coefficienti definitivi variabili tra 1 e 0, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'attribuzione dei singoli punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per i sub-criteri di natura qualitativa di cui si compone l'offerta tecnica avviene tramite attribuzione di un giudizio a cui corrisponde un punteggio come nella tabella che segue:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Assente - Completamente negativo	0
Quasi del Tutto Assente	0,1
Negativo	0,2
Gravemente Insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Quasi Sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Più che Buono	0,9
Ottimo	1

Per gli effetti dell' art. 95, co. 8, del Codice dei Contratti Pubblici, è prevista una soglia di sbarramento di punti n. 48 (considerati prima della riparametrazione) ottenuti per l'Offerta Tecnica, per poter accedere alla successiva fase economica.

B) OFFERTA ECONOMICA

Max punti 20

21.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (B)

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ammessa e valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in qualsiasi caso di decadenza, fallimento, risoluzione o rescissione del contratto con l'aggiudicatario del servizio, di affidare l'esecuzione al primo soggetto successivo utilmente collocato nella graduatoria finale della presente procedura di gara

Per la valutazione dell'offerta economica presentata da ciascun partecipante, dovrà essere attribuito

il punteggio non superiore a 20 punti su 100 adottando la seguente formula:

$\text{Punteggio} = 20 \times Y \quad \text{dove } Y = \frac{\% \text{ ribasso dell'offerta in esame}}{\% \text{ di ribasso più alta espressa dai partecipanti}}$ Dove: Y è il punteggio dell'offerta in esame;
--

L'offerta è da considerarsi onnicomprensiva e comprende il costo dell'intero servizio, il costo di gestione, di materiale di consumo.

Il costo degli oneri per la sicurezza deve essere specificatamente indicato nell'offerta.

Per l'attribuzione dei punteggi si considereranno i valori anche con decimali (massimo due cifre decimali con troncamento a partire dalla cifra successiva alla seconda).

Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo (qualità + economico) più elevato.

In caso di parità di punteggi complessivi, si procederà ad affidarlo a chi ha conseguito il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per l'offerta tecnica e per quella economica, si procederà ad una offerta migliorativa più vantaggiosa per la stazione appaltante..

L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione delle attività oggetto della gara, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutte le sedute pubbliche si svolgeranno in presenza o in modalità telematica “virtuale” attraverso la piattaforma telematica senza la presenza fisica degli operatori economici partecipanti.

La Piattaforma telematica, in effetti, garantisce il pieno rispetto dei principi dell'azione amministrativa (trasparenza e pubblicità in primo luogo), nonché la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione “caricata” dai concorrenti e dalla Stazione appaltante (senza che occorra a presidio la presenza del pubblico).

La prima seduta di gara è fissata per il giorno alle ore 10:00.

Tale seduta, se necessario, potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Gli aggiornamenti delle sedute saranno comunicati con anticipo ai concorrenti sulla piattaforma telematica.

L'apertura e la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle imprese concorrenti verrà svolta dal seggio di gara.

Il seggio di gara, procederà, nella prima seduta pubblica “virtuale”, a verificare che le offerte pervenute siano ancora criptate all'interno della piattaforma telematica e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione appositamente nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte composta di n. 3 membri procederà poi alla valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al presente bando.

24. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nel giorno ed ora che saranno adeguatamente comunicati ai concorrenti a mezzo portale EmPULIA, la Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste contenenti l'offerta economica dando lettura di ciascuna di esse e determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite nel presente bando.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria.

Qualora il punteggio relativo all'offerta economica e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente invito ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il Responsabile Unico del Progetto con il supporto della Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione di congruità delle offerte.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP supportato dalla commissione esaminatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, sono escluse.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di unica offerta valida che però risulti idonea o conveniente, si procederà ad aggiudicazione.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 18, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 così come modificato dall'art. 6 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti)e, comunque entro 60 giorni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione art. 18, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 così come modificato dall'art. 6 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti)e, comunque entro 60 giorni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

28. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Nel caso le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Il concorrente aggiudicatario della gara alla data di stipula del contratto dovrà versare il corrispettivo alla Regione Puglia dovuto per l'utilizzo della piattaforma EmpULIA di cui al punto 3 del Piano tariffario (L.R. n. 37/2014, art. 20 comma 6) approvato con deliberazione G.R.P. n. 2461 del 25.11.2014 calcolato secondo la tabella seguente:

Classe di importo al netto dell'IVA % sull'importo complessivo aggiudicato

(al netto dell'IVA)

sino a € 40.000 0,0 %

> € 40.000 e fino a € 200.000 0,40 %

> € 200.000 e fino a € 2.000.000 € 800 + 0,35% della quota eccedente € 200.000

29. IMPUGNAZIONI

Il presente bando può essere impugnato mediante ricorso.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sez. Bari, Piazza Massari 6/14 - 70122 Bari.

Il ricorso può essere presentato nei seguenti termini :

- a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
- b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
- c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

L'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale, deve notificare il ricorso alla Stazione Appaltante Comune di Molfetta- capofila

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento sopra indicato.

30. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante* www.comune.molfetta.ba.it.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi a seguito di istanza al seguente indirizzo pec: servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

33. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 12-14 REG. UE N. 679/2016 (C.D. GDPR)

Titolare e Responsabile di trattamento

- Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Molfetta indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it.

- Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è **Dott. Ernesto Barbone- mobile 3384441141.**

L'incaricato per il trattamento dei Dati ai fini della presente gara è la dott.ssa Marta Marina Andriani Responsabile Unico di Progetto.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il Comune di Molfetta tratterà i dati personali ai sensi dell'art. 6 Reg. UE n. 679/2016, p. 1, lett. e) poiché la procedura indetta con il presente Bando/Disciplinare di gara è necessaria per soddisfare l'interesse pubblico cui è istituzionalmente preposta l'amministrazione comunale e, nella specie, per espletare l'appalto relativo a: Affidamento servizi domiciliari ADI e SAD -V PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 1 COMUNI DI MOLFETTA GIOVINAZZO:

Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento di gara pubblica. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente procedimento di gara pubblica.

Modalità del trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato, al solo fine sopra indicato, in modalità cartacea ed elettronica, secondo i principi previsti dalla normativa europea (art. 5 Reg. UE n. 679/2016), ovvero in modo corretto, lecito e con trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo le misure precauzionali necessarie ad evitare pregiudizi per gli interessati. Verranno trattati i soli dati acquisiti con la presentazione dell'offerta, pertinenti e necessari per lo svolgimento della gara.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente occorrente ai fini degli adempimenti amministrativi e contabili, ai sensi di legge, conseguenti alla procedura ad evidenza pubblica.

Diffusione e comunicazione

I dati non sono diffusi a terzi non interessati e sono trattati dal Responsabile del trattamento identificato, ai fini della presente procedura, nella persona del R.U.P. e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo devono accedervi per lo svolgimento della procedura.

Diritti dell'interessato

In qualsiasi momento è possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di Molfetta i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, ove applicabili, che di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali ai sensi dell'art. 77 del Reg. UE 679/016 tramite mail Garante: garante@gdgd.it I dati personali forniti ai fini

della gara saranno trattati , anche con strumenti informatici, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, e del Codice Privacy 196/2003 come modificato dal D.lgs101/2018 e s. m. e i.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Puglia con sede in BARI

Il dirigente dell' Ufficio di Piano
Dott. ssa Lidia de Leonardis